

# **PRIMO PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA PER GLI ANNI 2012-2016**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Esecutivo della Repubblica di Angola, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dell'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica, con relativo allegato, firmato a Luanda il 16 luglio 2002, hanno concordato il presente Programma Esecutivo nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura, della scienza e della tecnologia, contribuendo così al rafforzamento dei legami di amicizia fra i due Popoli e Paesi.

## **I. COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE**

### **Istruzione superiore**

**1.1** Le Parti prendono atto dei tanti Accordi di collaborazione esistenti tra le Università italiane e le Università angolane. (V. Annesso I)

**1.2** Le Parti si impegnano a dare ulteriore impulso alla cooperazione tra le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e gli altri Istituti di Istruzione Superiore e di Ricerca dei due Paesi, mediante la stipula di convenzioni ed accordi interuniversitari e lo scambio di attività didattiche, artistiche e scientifiche.

**1.3** Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti si scambieranno, annualmente, n. 2 professori universitari e/o ricercatori per visite fino ad un massimo di dieci giorni ciascuna, sia per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse, che per avviare collaborazioni fra le università e le istituzioni di istruzione di entrambi i Paesi (V. Annesso II).

### **Riconoscimento dei titoli di studio accademici**

**1.4** Le Parti auspicano, anche al fine di favorire la mobilità degli studenti, la costituzione di una Commissione di Esperti ad hoc, con il compito di valutare ed approfondire le conoscenze delle rispettive legislazioni universitarie. Tali attività sono propedeutiche all'elaborazione di una bozza di accordo bilaterale per il reciproco riconoscimento dei titoli ai fini del proseguimento degli studi nelle Università dei due Paesi.

### **Istruzione scolastica**

**1.5** Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, curricula e metodi didattici anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico.

**1.6** Le Parti si adopereranno per promuovere iniziative congiunte in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

### **Insegnamento delle lingue italiana e portoghese**

**1.7** Le Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture.

**1.8** La Parte Italiana (Ministero degli Affari Esteri) esaminerà la possibilità di fornire alle scuole angolane libri di testo, supporti audiovisivi e altro materiale didattico per l'insegnamento della lingua italiana e per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori. Le richieste dovranno essere presentate tramite le vie diplomatiche.

**1.9** La Parte Italiana ha erogato contributi all'Universidade Católica de Angola per l'insegnamento della lingua italiana e valuterà la possibilità di erogare contributi per il sostegno di cattedre di italiano, nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.

Ge

Te

1.10 La Parte Italiana valuterà la possibilità di fornire materiale librario didattico per l'insegnamento della lingua italiana.

## II. BORSE DI STUDIO

2.1 La Parte Italiana offrirà ogni anno fino a n. 9 mensilità di borse di studio, in base alle disponibilità dei propri fondi di bilancio, in favore di cittadini angolani.

Le borse di studio di lunga durata saranno concesse per la frequenza di corsi di livello universitario presso Atenei, Centri di Ricerca e altre Istituzioni riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.

I candidati saranno sottoposti ai criteri di ammissione previsti nel bando per le borse di studio che verrà pubblicato annualmente.

2.2 La Parte Angolana offrirà ogni anno fino a n. 2 mensilità di borse di studio, in base alle disponibilità dei propri fondi di bilancio, in favore di cittadini italiani, per periodi di studio e ricerca in Angola.

2.3 Entrambe le Parti pubblicheranno ogni anno il numero delle borse di studio ed il loro ammontare per il successivo anno accademico. Le modalità per la concessione delle borse di studio sono specificate nell'Annesso II.

## III. CULTURA ED ARTE

### Istituzioni Culturali

3.1 Le Parti favoriranno l'attività di Istituzioni culturali e artistiche che intendano diffondere in ciascun Paese la lingua e la cultura dell'altro Paese.

### Arte, scambio di mostre

3.2 Le Parti favoriranno, durante il periodo di validità del presente Programma, la realizzazione di mostre di adeguato livello. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche. (V. Annesso II)

3.3 Le Parti favoriranno la collaborazione nell'ambito della promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea.

### Musica, Teatro, Danza, Spettacolo viaggiante

3.4 Le Parti promuoveranno la realizzazione di attività nel campo degli spettacoli e tournée ad opera di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti e associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi. (V. Annesso II)

3.5 Le iniziative che beneficeranno del sostegno finanziario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

Le iniziative che beneficeranno del sostegno del Ministero della Cultura della Repubblica di Angola dovranno ottenere il preventivo parere favorevole della Direzione Nazionale di Azione culturale.

## Cinema

3.6 Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai festival cinematografici. Le Parti favoriranno, altresì, rassegne cinematografiche e la collaborazione tra Enti, Associazioni e professionisti del settore cinematografico.

3.7 Le iniziative del settore che intendano accedere ad un finanziamento di una delle Parti dovranno rispettare la normativa vigente del Paese di riferimento.

## Festival, Celebrazioni, grandi eventi

3.8 Le Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti dell'altra Parte particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e angolana.

## IV. ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA

### Archivi

4.1 Sono previste le seguenti collaborazioni tra le rispettive Amministrazioni Archivistiche (per la Parte Italiana, la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; per la parte angolana l'Archivio Nazionale di Angola del Ministero della Cultura):

- scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di normativa, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti;
- scambio annuale di n.1 archivista per 10 giorni. (V. Annesso II)

4.2 Le Parti favoriranno la collaborazione tra gli Archivi storici del Ministero degli Affari Esteri italiano e del Ministero della Cultura angolano, secondo il principio della reciprocità ed in accordo con la propria legislazione, al fine di realizzare scambi d'informazioni, esperienze, nonché scambi di pubblicazioni.

### Biblioteche

4.3 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie ed Istituti Culturali dei due Paesi.

Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche statali affinché venga esposto in occasione di mostre. Durante il periodo di validità del presente Programma Esecutivo, su base reciproca, le Parti effettueranno lo scambio di n.1 bibliotecario per visite di studio della durata massima di 10 giorni. (V. Annesso II)  
L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, per la Parte Angolana il Ministero della Cultura.

4.4 La Parte Italiana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore), è disposta ad inviare libri di qualsiasi disciplina e materia ad istituzioni e università angolane che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.

4.5 Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte Italiana si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia, della conservazione, del restauro, della catalogazione e dell'informatica. Le relative spese di missione saranno a carico della Parte richiedente. I

relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche. L'Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore.

#### **Editoria e traduzioni**

**4.6** Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

**4.7** Le Parti incoraggeranno il rafforzamento degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi nel settore dell'editoria digitale.

**4.8** La Parte Italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

- "Premi della Cultura", concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria a scrittori e traduttori del libro italiano in lingua straniera - sia che si tratti di opera di carattere scientifico che umanistico -, quale riconoscimento per il contributo di particolare rilievo apportato alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana nel mondo;
- "Premi Nazionali per la Traduzione", messi a disposizione dal Ministero per i Beni e Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore, e posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che sono conferiti a traduttori ed editori italiani e stranieri, quale riconoscimento di merito per l'attività svolta;
- Premi e contributi finanziari, concessi dal Ministero degli Affari Esteri, in favore di editori e traduttori italiani e stranieri che elaborano proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché tramite la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

**4.9** La Parte Angolana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori e scrittori in lingua straniera:

- a) Borsa per la Creazione artistica e culturale;
- b) Diplomi di Onore e Merito;
- c) Premio letterario Antonio Jacinto.

#### **V. ARCHEOLOGIA, RESTAURO, STUDIO, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE**

**5.1** Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti nel campo archeologico, storico-artistico, museografico, architettonico e paesaggistico, del restauro del patrimonio culturale.

**5.2** La Parte Italiana (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) potrà partecipare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ad interventi di restauro del patrimonio culturale angolano e inviare in Angola esperti in materia di restauro.

**5.3** Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il traffico illegale di beni culturali tramite interventi di prevenzione, repressione e rimedio, in accordo con le leggi nazionali, con gli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione,

internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati e concordano nel prendere adeguate misure a tal fine.

**5.4** Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni internazionali UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

**5.5** Le Parti si impegnano altresì nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in tema di archeologia subacquea e tenendo conto dei principi della Convenzione internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

## **VI. COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**6.1** Le Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi.

**6.2** Le Parti prendono atto della fruttuosa collaborazione esistente tra le Università italiane e le Università angolane anche nel settore scientifico. (V. Annesso I)  
Le Parti incoraggeranno e faciliteranno lo sviluppo di rapporti congiunti tra organismi, università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei rispettivi Paesi.

## **VII. COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO**

**7.1** Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, attraverso intese dirette fra gli organismi interessati delle due Parti.

## **VIII. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**8.1** Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace di tutti i diritti di proprietà intellettuale creati o trasferiti nell'ambito del Programma, nel rispetto della normativa nazionale e degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia e, per quanto concerne la Parte Italiana, anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del Programma.

**8.2** Le Parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale per il tramite delle rispettive Amministrazioni Governative competenti in materia.

## **IX. SPORT E SCAMBI GIOVANILI**

**9.1** Le Parti favoriranno contatti tra le organizzazioni responsabili dei programmi di scambi socioculturali giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da istituzioni e associazioni giovanili dei due Paesi nelle diverse discipline dello sport, con particolare riferimento all'atletica, al calcio e alla pallacanestro.

9.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il Doping nello Sport del 2005.

## X. DIRITTI UMANI

10.1 Le Parti incoraggeranno le iniziative culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza e a tutelare i diritti umani.

A tal fine promuoveranno e appoggeranno le azioni specifiche intraprese in questo ambito da organismi nazionali e internazionali.

10.2 Le Parti incoraggeranno le attività in campo culturale rivolte a salvaguardare la parità tra uomo e donna e a valorizzare la creatività dei gruppi socialmente svantaggiati e la loro produzione culturale, anche in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Programma. In tale contesto, la Parte Italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilirà i contatti con la competente Parte Angolana.

## XI. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

11.2 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno attuate entro i limiti delle risorse finanziarie stabilite annualmente nei rispettivi bilanci e, per quanto riguarda l'Italia, in osservanza delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di immigrazione.

11.3 Come previsto dall'art. 6 del relativo Accordo di cooperazione culturale e scientifica, le Parti stabiliscono che, ove lo ritengano necessario, potranno richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo stesso o nel presente Programma Esecutivo.


11.4 L'Annesso I e l'Annesso II costituiscono parte integrante del presente Programma.

11.5 Il presente Programma è valido fino all'entrata in vigore di quello successivo e comunque non oltre il 31/12/2017.


Con il consenso delle Parti la validità del presente Programma potrà essere prorogata per un ulteriore periodo.

Firmato a Roma, il 18 giugno 2012 in due originali, nelle lingue portoghese ed italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER L'ESECUTIVO DELLA  
REPUBBLICA DI ANGOLA



## Annexo I

### COOPERAZIONE TRA LE UNIVERSITA' DEI DUE PAESI (punti 1.1 e 6.2 del Programma)

La Parte Italiana informa che l'elenco degli accordi interuniversitari può essere consultato sul sito: <http://accordi-internazionali.cineca.it/> che è una piattaforma interattiva (realizzata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, in collaborazione con Cineca) sulla quale sono inseriti a cura delle Università italiane gli accordi conclusi con le Università degli altri Paesi.

La Parte Italiana informa che la responsabilità di quanto riportato nella suddetta banca dati compete esclusivamente agli Atenei che hanno operato i relativi inserimenti.

## Annexo II

### CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

#### **IIa) Scambio di docenti, archivisti e bibliotecari ai punti 1.3, 4.1, 4.3 del Programma**

La Parte inviante fornirà alla Parte ricevente dettagliate informazioni sui visitatori e sulle delegazioni proposte (dati anagrafici, curricula vitae et studiorum, conoscenza di lingue straniere, motivi della visita, programma di lavoro, titoli di eventuali conferenze e/o lezioni, nome del professore e del relativo dipartimento, facoltà universitaria o istituzione ospitante, lettera d'invito dell'istituzione ospitante, dichiarazione di accettazione delle clausole finanziarie, specificazione delle date e della durata previste per la visita, cittadinanza che deve essere italiana o di altro Paese U.E. per chi si reca in Angola ed angolana per chi va in Italia ed ogni altra informazione utile).

Tali informazioni verranno fornite, attraverso i canali diplomatici, almeno 90 giorni prima della data di partenza. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.

La Parte Italiana:

- sosterrà il costo del viaggio di andata e ritorno degli esperti italiani in classe economica da una capitale all'altra e anche gli oneri derivanti da eventuali spostamenti interni per raggiungere la sede della visita;
- offrirà agli ospiti angolani una diaria giornaliera di EURO 93 (novantatre) onnicomprensiva per il tempo previsto della visita.

La Parte Angolana:

- sosterrà il costo del viaggio di andata e ritorno per gli esperti angolani;
- offrirà agli ospiti italiani una diaria giornaliera di \$ USA 40 (quaranta) onnicomprensiva per il tempo previsto della visita.

Entro un mese dalla conclusione della visita il ricercatore dovrà presentare alla Parte ospitante, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca effettuata.

#### **IIb) Borse di studio di cui ai punti 2.1 e 2.2 del Programma**

La selezione dei candidati per le borse di studio verrà effettuata annualmente in ogni Paese a cura di una Commissione presieduta da un rappresentante dell'Ambasciata del Paese ospitante.

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese ospitante stesso, formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

La Parte Italiana accorderà ai borsisti angolani:

- ❖ una somma mensile di EURO 700 (settecento);
- ❖ l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote e delle cure odontoiatriche e/o protesi dentarie.

Le informazioni per coloro che faranno domanda di borsa di studio offerta dalla Parte Italiana (data di scadenza, limite di età, documenti necessari, moduli, dettagli sulla borsa ecc.) saranno comunicate dal Ministero degli Affari Esteri italiano al Ministero degli Affari Esteri angolano, attraverso le rispettive Ambasciate.

CS e

AC



La Parte Angolana accorderà ai borsisti italiani:

- ❖ una somma mensile di \$ USA 500 (cinquecento);
- ❖ l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote e delle protesi dentarie;
- ❖ l'esonero dalle tasse universitarie (solo nell'Università statale).

### **IIc) Scambio di mostre di cui al punto 3.2, del Programma**

Gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma saranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:

La Parte inviante avrà a suo carico:

- ❖ le spese di assicurazione del materiale espositivo "da chiodo a chiodo";
- ❖ le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, e quelle di ritorno dall'ultima sede espositiva;
- ❖ le spese per la preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
- ❖ le spese di viaggio di andata dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima sede espositiva nel Paese ospitante e di ritorno dall'ultima sede espositiva (se ci sono più esperti, la durata del loro soggiorno e ogni mutamento della loro destinazione dovrà essere concordata per le vie diplomatiche).

La Parte ricevente avrà a suo carico:

- ❖ le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio;
- ❖ le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo che saranno concordate di volta in volta per le vie diplomatiche;
- ❖ le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra.

Nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al Paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese ricevente. In nessun caso restauri possono essere effettuati senza l'espressa autorizzazione del Paese inviante.

Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche.

### **IIId) Musica, Teatro, Danza, Cinema, Spettacoli dal vivo, Festival ai punti 3.4, 3.6, 3.8 del Programma**

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla disponibilità finanziaria.

Nel caso di festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, gli inviti saranno subordinati al reperimento dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato.

Tutte le iniziative che beneficiano di un sostegno finanziario dalle Direzioni Generali per il Cinema e per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano sono sottoposte al preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

### **IIe) Materiali informativi, bibliografici ed audiovisivi**

Le spese di imballaggio e spedizione di materiali informativi, bibliografici e audiovisivi oggetto di scambi verranno pagate dalle istituzioni invianti.

### **IIIf) Altre condizioni.**

Le creazioni letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, operistiche, folcloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e simili, protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale in uno dei due Paesi contraenti, godranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altro Paese, della protezione che la

ce

12

legislazione di quest'ultimo accorda a tali opere, fatto salvo quanto previsto nelle Convenzioni e negli Accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi.

Le Parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrata nel presente Programma, per ciò che si riferisce all'importazione temporanea, alla detenzione e alla riesportazione degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.